

## MODIFICA DELL'ARTICOLO 609-BIS C.P IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1715 E CONNESSI)

*Audizione innanzi alla commissione giustizia del senato del 3 febbraio 2026*

di Francesco Menditto

SOMMARIO: 1. Premessa, il contributo offerto sulla base dell'esperienza professionale (e scientifica). 2. La necessaria valutazione del contesto del fenomeno della violenza sessuale (cenni). 2.1 La violenza sessuale come delitto di violenza ai danni delle donne. 2.2. I dati che dimostrano la diffusione del fenomeno e la sua mancata denuncia (cenni). 2.3 Il ruolo (negativo) di pregiudizi e stereotipi. 2.3.1. La presenza di pregiudizi e stereotipi, le ricadute sulla scarsità delle denunce/querelle. 2.3.2. Il primo e radicato pregiudizio: le donne denunciano falsamente o per vendetta: a) Un'affermazione non dimostrata e smentita dai dati statistici. 2.3.3. Segue: b) un'affermazione smentita dall'esame delle sentenze della Corte di cassazione 2.4. Alcune considerazioni. 3. I modelli normativi a confronto, in linea generale. 3.1. Le diverse opzioni legislative. 3.2. La differenza tra i due modelli: consenso affermativo e dissenso. 4. I modelli normativi a confronto: a) il consenso affermativo nella giurisprudenza della Corte di cassazione. 4.1. La necessità di esaminare prioritariamente la giurisprudenza della Corte di cassazione. 4.2 Sintesi dei principi affermati dalla Corte di cassazione. 4.3. La ragioni dell'interpretazione convenzionalmente adottata dalla Corte di cassazione. 4.4. Le critiche di parte della dottrina. 4.5 L'opportunità di normare la giurisprudenza di legittimità adottando il modello del consenso affermativo ("in assenza di consenso) anche per evitare il disallineamento di parte della giurisprudenza di merito. 5. I modelli normativi a confronto: b) il dissenso adottato dal sistema tedesco. 5.1. Il sistema tedesco. 5.2. L'adesione di parte della dottrina italiana al sistema tedesco. 5.2. La critica del Grevio. 5.3. Ulteriori critiche, la non punibilità del freezing. 6. L'esame del testo unificato in discussione. 6.1. L'adozione del sistema tedesco, in linea generale. 6.2. Il tentativo di "delimitare" il sistema tedesco ("ammorbido"). 6.3. Sono sanzionate le condotte in assenza di dissenso riconoscibile, come nel caso di freezing o dei molteplici "stati passivi" della vittima? 7. Ulteriori riflessioni per la scelta del modello sanzionatorio (consensuale affermativo): a) il fondamentale tema della successione delle leggi nel tempo. 8. Ulteriori riflessioni per la scelta del modello sanzionatorio (consensuale affermativo): b) plurimi argomenti, in particolare la giurisprudenza della Corte EDU. 8.1. L'infondatezza dell'affermata inversione dell'onere della prova, l'accusa va provata "al di là di ogni ragionevole dubbio". 8.2. Il rilievo della punizione, di norma a querela di parte. 8.3. Le fonti sovranazionali. 8.4 La giurisprudenza della Corte EDU. 9. La cd. "Zona grigia", nessuna necessità di firmare documenti sul consenso! 10. Un'ulteriore conferma sulla necessità di adottare il sistema del "consenso affermativo" Il Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne ("consenso affermativo"). 11. La configurabilità o meno di un aggravante per i fatti di violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittamento delle condizioni di inferiorità della persona offesa (cenni). 12. L'ipotesi di minore gravità (cenni).

### **1. Premessa, il contributo offerto sulla base dell'esperienza professionale (e scientifica).**

È opportuno premettere che offrirò un contributo principalmente sulla base dell'esperienza maturata quale Procuratore della Repubblica di Tivoli dal maggio 2016 al settembre 2025, Ufficio ove pervenivano mediamente 80-90 denunce/querelle all'anno

per il delitto di cui all'art. 609-bis *Violenza sessuale*<sup>1</sup>. Dunque, circa 800 procedimenti penali esaminati in nove anni nelle funzioni di Procuratore, nelle varie fasi: visto su richiesta di archiviazione, assenso su richiesta di misura cautelare, visto su patteggiamenti e sentenze, con interlocuzioni continue e dirette per i casi di maggiore rilievo.

A questa esperienza si aggiunge quella scientifica avendo scritto un manuale, giunto alla seconda edizione, in cui si affronta anche la teoria e la concreta applicazione di questo delitto<sup>2</sup>.

La presente breve relazione si concentra sul testo unificato all'esame della Commissione giustizia del Senato<sup>3</sup> adottato in una nuova formulazione del delitto all'esito degli intensi lavori parlamentari<sup>4</sup>. Nessun riferimento diretto si farà al cd. "sistema coercitivo" del codice penale del 1930 (fondato su minaccia, violenza e induzione), rivisto dall'interpretazione della Corte di cassazione (*sub*, par. 4) che per affermazione unanime nel corso dei lavori parlamentari va abbandonato anche perché in evidente contrasto con le sentenze della Corte Edu che ha condannato numerosi Stati che lo adottavano.

**Alla luce del testo unificato appare superfluo esaminare alcuni aspetti posti in risalto in alcune audizioni come, ad esempio: il non condivisibile "ritorno" alla distinzione tra violenza sessuale e atti di libidine, eliminata dalla l. n. 66/1996; la**

---

<sup>1</sup> Strettamente connessi sono le aggravanti previste dall'art. 609-ter c.p. e i delitti di cui agli artt. 609-*quater* (*Atti sessuali con minorenne*) e 609-*octies* (*Violenza sessuale di gruppo*) che richiamano espressamente l'art. 609-bis c.p.

<sup>2</sup> P. DI NICOLA TRAVAGLINI-F. MENDITTO, *Codice Rosso, il contrasto alla violenza di genere*, Milano, 2024, seconda edizione, pagg. 288 ss.

<sup>3</sup> Art. 609-bis - *Violenza sessuale*.

Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.

La pena è della reclusione da sette a tredici anni se il fatto è commesso mediante violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.

<sup>4</sup> Questo il testo approvato all'unanimità dalla Camera dei Deputati, con evidenziate le modifiche rispetto alla vigente formulazione:

"Art. 609-bis. - (*Violenza sessuale*)

Chiunque **compie o fa compiere** o subire atti sessuali **ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima** è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi **costringe** taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità **ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali** abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica **o di particolare vulnerabilità** della persona offesa al momento del fatto **o** traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona."

Invariato il terzo comma: "Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."

distinzione tra atti penetrativi e non, etc. Va, anzi, sottolineata la scelta, condivisibile, di limitare l'esame delle modifiche proposte.

## 2. La necessaria valutazione del contesto del fenomeno della violenza sessuale (cenni).

### 2.1. La violenza sessuale come delitto di violenza ai danni delle donne.

Per offrire un contributo alla redazione della nuova norma occorre necessariamente inquadrare il delitto di violenza sessuale nell'ambito dei delitti di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica.

I delitti di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* c.p. sono inseriti in tutte le norme del codice di rito tra i delitti "codice rosso" (ad esempio art. 362, comma 1-*ter.*, c.p.p.) e sono considerati di particolare gravità come risulta dalla presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3, c.p.p.) e dell'inserimento nell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, Ord. penit. secondo cui misure alternative possono essere concesse al condannato solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

Volendo "graduare" la gravità del delitto in esame tra quelli cd codice rosso lo si può agevolmente collocare immediatamente dopo il femminicidio di cui all'art. 577-*bis* c.p., opportunamente introdotto dalla l. n. 181/2025, non solo per la pena edittale prevista ma anche per le conseguenze sulla persona offesa. È stato messo in risalto da un documento di particolare rilievo<sup>5</sup>: **"le conseguenze della violenza sono profonde e vanno oltre la salute della donna condizionando il benessere di intere comunità. Si tratta infatti di un grave problema di salute pubblica. Donne con storie di traumatizzazione in seguito a una violenza riportano spesso una bassa autostima e una minore capacità a partecipare alla vita sociale, in alcune situazioni non riescono ad occuparsi adeguatamente dei figli e non riescono più a lavorare. La violenza influisce sullo sviluppo della personalità, dell'immagine di sé, sulla sessualità delle bambine e delle adolescenti che l'hanno subita."**

Dunque, la violenza sessuale si inserisce nel più ampio fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, il cui contrasto è al centro degli interventi del Parlamento che, in questa legislatura, ha approvato all'unanimità le leggi nn. 168/2023 (cd. Codice rosso rafforzato) e 181/2025 (cd legge sul femminicidio), dimostrando una "forte" volontà politica pur in presenza di resistenze di gran parte dell'Accademia e dell'Avvocatura (e, in misura minore, della magistratura).

---

<sup>5</sup> *Libro bianco per la formazione* redatto, nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 6, comma 1, l. n. 168/2023, dal Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, presentato il 25 novembre 2024 (cfr. *infra*, par. 10).

## 2.2. I dati che dimostrano la diffusione del fenomeno e la sua mancata denuncia (cenni).

I dati diffusi dall'ISTAT il 25 novembre 2025<sup>6</sup> confermano **l'estensione e la gravità del fenomeno criminale**:

- il 20,8% delle donne ha subito almeno una forma di violenza sessuale nella propria vita;
- 705.500 donne (3,5%) hanno subito stupri;
- 622.347 donne (3,1%) hanno subito tentati stupri;
- la violenza sessuale è commessa soprattutto da partner, ex partner, conoscenti e amici (68%)<sup>7</sup>;

**Le vittime di questo delitto sono quasi integralmente donne (91%)**, dati confermati anche dal Report periodico del Ministero dell'Interno e dalla relazione presentata dall'ISTAT alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio il 23 gennaio 2024, che indica nel 91% le donne come vittime di violenze sessuali.

**Secondo l'Istat, resta stabile il fenomeno del sommerso.** Rispetto al 2014 non è aumentata la quota di chi denuncia la violenza da parte dei partner, che rimane intorno al 10%. Questo dato evidenzia l'enormità del sommerso.

Dunque, nel delineare il delitto di violenza sessuale occorre sottolineare che si è in presenza di fenomeno di cui sono vittima le donne, estremamente diffuso e scarsamente denunciato.

## 2.3. Il ruolo (negativo) di pregiudizi e stereotipi.

### 2.3.1. La presenza di pregiudizi e stereotipi, le ricadute sulla scarsità delle denunce/querele.

La scarsità delle denunce va messa in relazione con la presenza radicata di stereotipi e pregiudizi che portano a non credere alle donne che denunciano le violenze patite: perché denunciare se poi si rischia di non essere credute e di subire la vittimizzazione secondaria<sup>8</sup>? Il fenomeno della vittimizzazione secondaria è tanto diffuso da essere oggetto di divieto da parte delle fonti sovranazionali, a partire dalla Convenzione di Istanbul (art. 18), ed è oggi contrastata testualmente dal legislatore

---

<sup>6</sup> Si tratta del report, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia - Primi risultati anno 2025*, in <https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-primi-risultati-anno-2025/>.

<sup>7</sup> Si legge: "Il 63,8% degli stupri, infatti, è opera di *partner* (il 59,1% degli *ex partner*, il 4,7% del *partner* attuale), il 19,4% di un conoscente e il 10,9% di amici. Solo il 6,9% è stato opera di estranei alla vittima (Prospetto 2). I tentati stupri, oltre a quelli subiti da parte dell'*ex* (29,9%), sono perpetrati più da conoscenti (24,1%), amici (13,4%) ed estranei (17,2%)."

<sup>8</sup> È noto che la vittimizzazione secondaria consiste nel ribaltamento della responsabilità per cui le donne diventano vittima una seconda volta: nei tribunali, nei percorsi legali e sanitari, nella rappresentazione dei media, nel contesto sociale, nel giudizio delle scelte di vita.

italiano con la l. n. 181/2025 con l'introduzione del comma 6-*bis* all'art. 498 c.p.<sup>9</sup> e con l'obbligo della formazione dei magistrati anche su questo tema (art. 8 l. cit.)<sup>10</sup>.

**La presenza di pregiudizi e stereotipi nelle sentenze è censurata sia dalla Corte EDU** nelle sentenze J.L. contro Italia del 27 maggio 2021, sia dal Comitato Cedaw (Nazioni Unite) nella decisione A.F. contro Italia del 20 giugno 2022.

**I dati ISTAT del 2023 mostrano come atteggiamenti e stereotipi contribuiscano all'accettazione della violenza**, tendendo ad incolparne le vittime. Ad esempio, il 39,3% degli italiani crede ancora che una donna possa evitare la violenza sessuale "se lo vuole davvero".

2.3.2. Il primo e radicato pregiudizio: le donne denunciano falsamente o per vendetta: a) Un'affermazione non dimostrata e smentita dai dati statistici.

In più sedi si ripetono queste affermazioni: le donne denunciano strumentalmente e/o per vendetta, bisogna evitare il fenomeno delle false denunce, etc. Mere asserzioni, mai supportate da dati o studi statistici o scientifici.

Naturalmente, per ogni reato vi possono essere denunce false, vale a dire caluniose (integranti il delitto di cui all'art. 368 c.p.), non potendosi ritenere tali quelle archiviate che sono semplicemente infondate ai sensi dell'art. 408 c.p.<sup>11</sup>.

**Ricerche internazionali smentiscono la narrazione delle false denunce**, in particolare nel corso di separazioni e a fini "ritorsivi", non superiori al 2%<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> "Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria."

<sup>10</sup> L'art. 8 l. n. 181/2025 modifica il comma 2 della l. n. 168/2023 per cui la formazione dei magistrati, requirenti e giudicanti, di merito e di legittimità ha ad oggetto: " convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime...".

<sup>11</sup> Cfr., in termini, Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042 del 8/07/2024, F., in *Ced Cass.*, n. 286854.

<sup>12</sup> Sono reperibili, ad esempio:

- In linea generale, *Gender differences in lying in sender-receiver games: A meta-analysis* in <https://arxiv.org/abs/1703.03739>, secondo cui " Negli ultimi dieci anni si è discusso molto sull'esistenza di differenze di genere nel mentire. Gli studi precedenti hanno dato risultati contrastanti.". Si conclude per una sostanziale identità tra uomini e donne, con alcune differenze significative sul tipo di "bugie":
  - o bugie *nere*, che avvantaggiano il bugiardo a scapito di un'altra persona, i maschi sono significativamente più propensi delle femmine a dirle;
  - o bugie *bianche* altruistiche, che avvantaggiano un'altra persona a scapito del bugiardo, i maschi sono significativamente più propensi delle femmine a dirle;
  - o bugie *paritarie*, che avvantaggiano sia il bugiardo che un'altra persona, i risultati sono paritari
- sulle false denunce di violenza sessuale, *FALSE REPORTS – PERCENTAGE – EVAWI* in [https://evawintl.org/best\\_practice\\_faqs/false-reports-percentage/](https://evawintl.org/best_practice_faqs/false-reports-percentage/) secondo cui "In un'analisi di 2.643 casi di violenza sessuale segnalati alla polizia britannica, l'8% è stato classificato dal dipartimento di polizia come falsa denuncia. Tuttavia, quando i ricercatori hanno applicato i criteri ufficiali per stabilire

**In Italia non risultano dati statistici o approfondimenti, ad eccezione di un unico studio, condotto dalla Procura di Tivoli** su 176 procedimenti civili di separazione e/o divorzio dal marzo 2021 al febbraio 2023 in cui vi è stato l'intervento della Procura (essendo in corso un concomitante procedimento penale), questo l'esito<sup>13</sup>:

a) esito delle denunce/querele presentate dalle donne ai danni dei partner per reati di violenza di genere o domestica (oltre che per i delitti di cui agli artt. 388 e 574 c.p.), in un totale di 176 procedimenti di separazione contenziosa risulta che:

- nel 56% (97 procedimenti penali) il procedimento penale è in fase avanzata e ha superato dunque diverse fasi (avviso ex art. 415-bis/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio/sentenze di condanna in primo grado);
- nel 44% (79 procedimenti penali) le denunce/querele sono state archiviate con diverse formule: improcedibilità per remissione di querela per 612-bis c.p., per insostenibilità dell'accusa ex art. 125 disp. att. c.p.p. (all'epoca vigente). Ma non risultano sentenze di assoluzione per l'uomo denunciato.

I dati sono in linea con quelli relativi alle denunce/querela per cui non vi è un concomitante procedimento di separazione o divorzio e con i dati relativi alla totalità dei procedimenti trattati dalla Procura;

b) esito delle denunce/querele presentate dall'uomo ai danni della partner per reati di violenza di genere o domestica (oltre che per i delitti di cui agli artt. 388 e 574 c.p.) in un totale di 45 procedimenti:

- nel 9% (4 procedimenti penali) il procedimento penale è in fase avanzata e ha superato dunque diverse fasi (avviso ex art. 415-bis/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio), ma non risultano condanne di primo grado;
- nel 91% (41 procedimenti penali), sono stati archiviati con diverse formule.

**In conclusione:**

- **il numero di archiviazioni emesse per querele/denunce presentate da donne nei confronti dei loro compagni nel corso di procedimenti civili di separazione e divorzio è in linea con i dati generali relativi a qualsiasi altro reato, smentendo l'affermazione della strumentalità;**
- **le denunce/querele presentate dall'uomo nei confronti della donna in presenza di un concomitante procedimento civile sono archiviate in misura doppia rispetto a quelle delle donne (per le donne 44%, per gli uomini 91%).**

---

una falsa accusa, **questa cifra è scesa al 2%**. Tali criteri specificavano che doveva esserci "un'ammissione chiara e credibile da parte del denunciante" o "forti motivi probatori" (Kelly, Lovett, & Regan, 2005). **In realtà, nessuno sa – e di fatto nessuno può sapere – esattamente quante denunce di violenza sessuale siano false...";**

<sup>13</sup> La ricerca è riportata in *Procura di Tivoli, Nuove Linee guida per l'Azione del PM nei procedimenti civili in materia di violenza di genere e tutela dei minori*, in *Sistemapenale*, 17 marzo 2023, par. 7. I dati sono confermati da una successiva ricerca relativa al periodo 1° gennaio 2023-30 giugno 2024 per un totale di 105 procedimenti civili, riportata in *L'attuazione della l. n. 168/2023, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nel circondario di Tivoli dopo un anno dall'entrata in vigore*, reperibile sul sito della Procura.

2.3.3. Segue: b) un'affermazione smentita dall'esame delle sentenze della Corte di cassazione.

Al fine di verificare ulteriormente se le affermazioni di falsità delle denunce delle donne nei confronti degli ex partner trovassero un qualche riscontro statistico sono state esaminate **le sentenze della Corte di cassazione in materia di calunnia emesse negli anni 2025 e 2026** dalla VI sezione penale, competente alla trattazione di questo delitto<sup>14</sup>. Infatti, parlare di "falsità", se si vuole attribuire un significato univoco e non soggettivo; perciò, non riscontrabile) significa accusare falsamente e, dunque, solo la condanna irrevocabile per il delitto di calunnia (art. 368 c.p.) può attestare la "falsità".

Nell'anno 2026, non risultano sentenze relative a calunnie nei confronti di ex partner, ma solo per altro (2 accuse rivolte a pubblici ufficiali e 2 ad appartenenti alla polizia giudiziaria).

Nell'anno 2025, risultano:

- 19 sentenze per calunnie non di rilievo in questa sede (in concreto, per accuse rivolte: 4 a pubblici ufficiali, 7 ad appartenenti alla polizia giudiziaria, 1 ad avvocati, 1 a un giudice di pace, 1 a un curatore fallimentare, 2 in ambito condominiale, 4 in ambiti vari);
- **3 sentenze di rilievo**, in particolare:
  - o **una con conferma della condanna di uomo** per avere calunniato l'ex partner donna, accusandola di avergli causato lesioni<sup>15</sup>;
  - o **tre con annullamento di condanne di donne** per calunnia ai danni dell'ex partner: due "senza rinvio" (dunque con assoluzioni irrevocabili della donna), relativa all'accusa rivolta all'ex partner uomo di una condotta nell'ambito di una situazione di violenza, in cui la Corte di cassazione stigmatizza il Giudice d'appello individuando casi di vittimizzazione secondaria della donna<sup>16</sup>; la terza "con rinvio" al giudice d'appello, relativa ad accusa della donna all'ex partner per condotte violente<sup>17</sup>.

In conclusione, l'esame delle sentenze della Corte di cassazione:

- evidenzia una condanna definitiva di un uomo per avere calunniato l'ex partner donna;
- evidenzia che le tre sentenze di condanne del giudice di merito della donna per calunnia ai danni dell'ex partner uomo non sono state confermate: due sono state annullate senza rinvio (dunque, assoluzioni definitive), una con rinvio con censure verso il giudice di merito che aveva condannato la donna.

---

<sup>14</sup> La ricerca è stata compiuta sul sito Italggiure che riporta tutte le sentenze emesse dalla corte di cassazione. Vi può essere, naturalmente qualche imprecisione che potrà essere colmato con uno studio statistico, se ritenuto utile.

<sup>15</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 18738/2025.

<sup>16</sup> Cass. Pen., sez. VI, n. 39507/2025 e n. 4339/2026

<sup>17</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 35229/2025

Inoltre, risulta pubblicata una sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio di una condanna per calunnia di una donna ai danni dell'ex partner, che, in assenza di elementi di fatto, ritiene dolosamente non veritiera la denunciata violenza sessuale perché «verosimilmente» riferibile al rifiuto dell'uomo di sposare la ricorrente, per "regolarizzare una relazione sentimentale da cui era nata anche una prole". Si tratta di un tipo di argomentazione, che si risolve "in un soggettivo convincimento del tutto disancorato da dati oggettivi ed arbitrariamente selezionato dalla Corte territoriale per motivare la denuncia dell'imputata."<sup>18</sup>.

**Dunque, nessun riscontro vi è all'affermazione della falsità delle denunce delle donne nei confronti dell'ex partner (solo una condanna annullata con rinvio, perciò non irrevocabile), risultando, invece, un caso di falsa denuncia (con condanna irrevocabile) di un uomo ai danni dell'ex partner donna.**

#### 2.4. Alcune considerazioni.

Alla luce di quanto esposto, nel delineare il delitto di violenza sessuale e, dunque, nel valutare le diverse proposte e i diversi modelli adottati anche all'estero, occorre tenere dei seguenti elementi utili per la riflessione:

- a) il delitto rappresenta uno dei più gravi che si inserisce nel contrasto alla violenza ai danni delle donne, molto diffuso e scarsamente denunciato;
- b) si opera in un ambito in cui tutti, compresi gli operatori giudiziari, sono portatori (anche inconsapevolmente) di pregiudizi e stereotipi.
- c) vi è un radicato pregiudizio in ordine alla falsità, strumentalità e calunniosità di denunce delle donne, privo di supporto di dati o ricerche, anzi smentito dalle poche ricerche presenti a livello internazionale e nazionale.

### 3. I modelli normativi a confronto, in linea generale.

#### 3.1. Le diverse opzioni legislative.

In estrema sintesi, trattandosi di argomenti già approfonditi dalla Commissione, si possono esaminare i *sistemi normativi* su cui delineare la fattispecie di violenza sessuale, escludendo quello del consenso coercitivo in contrasto con le fonti sovranazionali e la giurisprudenza della Corte EDU):

- a) sistema normativo del *consenso affermativo* ("solo il sì è sì"): adottato in 20 legislazioni penali europee, tra le quali la Spagna e la Francia<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n.12066/2023, in *Questionegiustizia*, 4 ottobre 2023.

<sup>19</sup> Per le caratteristiche di questi sistemi sono utili i Dossier dell'Ufficio studi della Camera dei deputati del 27 novembre 2025.

- b) sistema normativo del *dissenso* ("solo il no è no"): adottato da alcuni Paesi europei, tra cui la Germania<sup>20</sup>.

Vi sono anche sistemi che, adottato uno dei due modelli indicati, tendono a proporre alcune specificazioni che, per il modello del dissenso, vogliono evitare conseguenze troppo *limitative*.

### 3.2. La differenza tra i due modelli: il consenso affermativo e il dissenso.

Vietare l'atto sessuale in presenza di un dissenso o in assenza di un consenso non rappresenta una sfumatura semantica, ma comporta scelte differenti di tecnica legislativa, dalle quali conseguono significative conseguenze pratiche (anche in punto di prova), e soprattutto sottende differenti scelte sul piano politico, socioculturale e valoriale:

- a) nel modello consensuale affermativo, si richiede a chiunque voglia intrattenere un rapporto sessuale di constatare la presenza di un consenso pieno ed autentico. Corrisponde al rispetto dell'altro e alla scelta di entrambi di avere la relazione sessuale in una logica paritaria;
- b) nel modello del dissenso si fa carico al destinatario di approcci sessuali non voluti di esprimere un dissenso.

**È possibile, naturalmente, proporre dei "compromessi" tra i due sistemi avendo però chiari alcuni principi:**

- nel delineare la fattispecie si indica quali sono le condotte sanzionate penalmente (quindi col pieno disvalore) e quelle comunque consentite. Dunque: l'adozione del modello del consenso affermativo amplia le condotte sanzionate e garantisce la vittima che deve, se vuole acconsentire all'atto, esprimere il consenso; il modello del dissenso "restringe" le condotte sanzionate;
- la scelta non può ignorare quanto esposto in premessa, vale a dire le difficoltà che derivano dalle seguenti circostanze (*supra*, par. 2.4):
  - 1) il delitto rappresenta uno dei più gravi che si inserisce nel contrasto alla violenza ai danni delle donne, molto diffuso e scarsamente denunciato;
  - 2) si opera in un ambito in cui tutti, compresi gli operatori giudiziari, sono portatori (anche inconsapevolmente) di pregiudizi e stereotipi;
  - 3) vi è un radicato pregiudizio in ordine alla falsità, strumentalità e calunniosità di denunce delle donne, privo di supporto di dati o ricerche, anzi smentito dalle poche ricerche presenti a livello internazionale e nazionale.

---

<sup>20</sup> Vedi nota precedente.

#### 4. I modelli normativi a confronto: a) il *consenso affermativo* nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

##### 4.1. *La necessità di esaminare prioritariamente la giurisprudenza della Corte di cassazione.*

Per ragioni sistematiche il modello del *consenso affermativo* viene esposto rappresentando l'attuale punto di approdo della giurisprudenza della Corte di cassazione, perché un intervento normativo potrebbe incidere concretamente sulle attuali conclusioni interpretative, dovendo i Giudici adeguarsi alla riforma.

In sostanza, il modello adottato e il testo approvato del delitto in esame imporrebbero di interrogarsi sulla scelta del legislatore: **restrizione, ampliamento o nessuna variazione all'attuale quadro applicativo?**

##### 4.2. *Sintesi dei principi affermati dalla Corte di cassazione.*

Vi è un ampio consenso sul ritenere che il Giudice di legittimità, attraverso una graduale interpretazione fondata sul dato normativo e sull'approfondimento delle modalità con cui avviene la violenza sessuale, oltre che in adesione alle fonti sovranazionali e alla giurisprudenza della Corte EDU, abbia con chiarezza affermato il modello del *consenso affermativo*.

Sul punto è sufficiente richiamare la recentissima sentenza n. 3654/2026 della III sezione penale (competente alla trattazione di questi reati) depositata il 29 gennaio 2026 (quando era noto il dibattito in corso) in cui, con riferimento all'elemento oggettivo e al *consenso*, la Corte riassume la propria giurisprudenza con ampi richiami ai precedenti<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> "Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 - 01; Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, dep. 2018, S. Rv. 272074-01), integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del *consenso*, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona.

Questa Corte ha, inoltre, affermato (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv. 282834 - 02) che l'esimente putativa del *consenso* dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del *consenso* costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, Rv. 272074 - 01; Sez. 3, n. 17210 del 10/03/2011, Rv. 250141 - 01).

Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è, dunque, richiesta la mera mancanza del *consenso*, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente (Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 - 01, cit.).

Ed è, quindi, irrilevante, ai fini della configurazione del reato di violenza sessuale, la reazione della vittima (o il ritardo nella reazione), perché la sorpresa può essere tale da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, 3., Rv. 260985- 01; Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932 - 01). E si è osservato che la letteratura scientifica spiega il fenomeno del blocco emotivo o *freezing*, cioè l'incapacità di reazione dovuta alla paura o al frastornamento per l'imprevedibilità della situazione e l'incapacità di fronteggiarla (Sez.3, n. 22297 del 2025, non mass.). Quanto alla sussistenza del *consenso* all'atto, che esclude la configurabilità del reato, essa deve essere verificata in relazione al

Utile, per la configurazione dell'elemento soggettivo, richiamare la sentenza n. 42821/2024, sempre della III sezione, con ampio rinvio ai precedenti<sup>22</sup>.

In sintesi, per la Corte di cassazione

**a) quanto all'elemento oggettivo:**

- la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie;
- integra il delitto, non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona;
- è irrilevante la reazione della vittima (o il ritardo nella reazione);
- la letteratura scientifica spiega il fenomeno del blocco emotivo o *freezing*, cioè l'incapacità di reazione dovuta alla paura o al frastornamento per l'imprevedibilità della situazione e l'incapacità di fronteggiarla;
- il consenso deve essere:
  - o attuale;
  - o verificato in relazione al momento del compimento dell'atto;
  - o relativo all'atto sessuale *in itinere* ed alle sue modalità iniziali e deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità;
  - o libero<sup>23</sup>;

---

momento del compimento dell'atto stesso (Sez 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv.282834 - 01, che ha affermato l'irrelevanza della antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa); ed il consenso deve essere relativo all'atto sessuale *in itinere* ed alle sue modalità iniziali (cfr. Sez.3, n. 39428 del 21/09/2007, Rv.237930 - 01, che ha affermato che il consenso iniziale all'atto sessuale non è sufficiente quando quest'ultimo si trasformi, *in itinere*, in atto violento, consumandosi il rapporto con forme e modalità non volute dalla vittima) e deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità (cfr Sez.3, n. 25727 del 24/02/2004, Rv.228687 - 01, che ha affermato che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno *in itinere* a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso, nonché Sez.3, n. 15010 del 11/12/2018, dep.05/04/2019, Rv.275393 - 01, che ha affermato che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga *in itinere* una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà).

<sup>22</sup> "...è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico... potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa. (Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016, S, Rv. 268186-01) e che la stessa esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, dep 2018, S., Rv. 272074-01)".

<sup>23</sup> Ad esempio: Cass. Pen., Sez. III, n. 33875/20324: "Il consenso, si è ancora affermato, deve essere anche «libero» (posto che nella violenza per induzione il consenso esiste, ma non è libero), e «validamente» prestato (ossia in modo esplicito e senza ambiguità) in relazione al momento del compimento dell'atto stesso..."

**b) quanto all'elemento soggettivo**

- trattandosi di dolo generico è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto e che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico;
- l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale;
- può "semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa".

*4.3. La ragioni dell'interpretazione convenzionalmente adottata dalla Corte di cassazione.*

La Corte di cassazione esprime la necessità di adottare una interpretazione convenzionalmente orientata<sup>24</sup>.

Si sottolinea che l'orientamento adottato è "conforme a quanto disposto dagli strumenti internazionali cui l'Italia ha aderito, che si pongono quali «norme interposte» tra la Costituzione e la legislazione ordinaria (v., sul punto, Corte Costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007) e che impongono quindi una interpretazione conforme da parte della giurisdizione, salvo che essa contrasti con i principi generali dell'ordinamento".

La Corte richiama:

- la Convenzione di Istanbul, cui ha aderito altresì l'Unione europea in data 1° giugno 2023, che " all'articolo 36 stabilisce che debba essere previsto quale illecito penale qualsiasi «atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto» e «qualsiasi altro atto sessuale compiuti su una persona senza il suo consenso», nonché il fatto di «costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo». Il consenso, prosegue la norma, deve essere dato «volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto»";
- la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo: "La presenza di un «valido consenso» è altresì necessaria ai sensi della. In tal senso, la Corte EDU ha reiteratamente affermato che gli articoli 3 e 8 della Convenzione richiedono (il corsivo è del Collegio) «un obbligo positivo agli Stati di adottare disposizioni di diritto penale che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica» (v., ex plurimis, M.C. c. Bulgaria, no. 39272/98, § 166, CEDU 2003 XII, Y. c.

---

<sup>24</sup> È sufficiente richiamare la citata sentenza n. 33785/2024, sempre della III sezione penale

Bulgaria, no. 41990/18, § 95, 20 febbraio 2020; IL. v. Italia, n. 5671/16, 27 maggio 2021).”.

#### 4.4. *Le critiche di parte della dottrina.*

La giurisprudenza citata è ritenuta da parte della dottrina in contrasto col testo della norma. Si parla di: interpretazione “*contra legem*”, di “*analogia in malam partem*”, “*sconfinamento rispetto alla lettera della legge*”.

Non sembra, peraltro, che vi sia un adeguato confronto con la necessità di interpretazioni convenzionalmente orientate, come ricordato dalla Corte di cassazione (*supra*, par.4.3.).

Peraltro, non risultano ricorsi avanzati alla Corte EDU che, comunque, li avrebbe respinti (*infra*, par. 8.4).

Va posto in risalto che la dottrina suindicata, come emerso anche nel corso di alcune audizioni, ritiene necessario adeguare la fattispecie ai mutati valori della società e, significativamente, aderisce al modello tedesco che risulterà “più restrittivo”, tanto da dovere essere “ammorbidito” (*infra*, par. 6.2).

#### 4.5. *L’opportunità di normare la giurisprudenza di legittimità adottando il modello del consenso affermativo (“in assenza di consenso), anche per evitare il disallineamento di parte della giurisprudenza di merito.*

Aderendo al modello del consenso affermativo normare “l’assenza di consenso” all’atto sessuale potrebbe apparire superfluo. È stato, però, osservato durante i lavori parlamentari<sup>25</sup> e da parte della dottrina che non sempre i giudici di merito aderiscono ai principi della Corte di cassazione, sicché la normazione li richiamerebbe all’osservanza.

D’altra parte, normare la condotta come “assenza di consenso” imporrebbe di tenere conto dei pregiudizi e gli stereotipi evitando (anche ai Giudici) di giungere a conclusioni che negano perfino fatti evidenti come certificazioni mediche.

Sul punto si riportano alcune sentenze di merito che presentano pregiudizi e che sono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità<sup>26</sup>:

---

<sup>25</sup> Nella seduta della Commissione Giustizia del Senato, la relatrice del testo unificato sottolinea questa circostanza: “Ripetutamente, infatti, nel corso del dibattito ha sottolineato, in qualità di relatore, come la giurisprudenza di legittimità abbia nel tempo sviluppato una interpretazione progressivamente orientata alla valorizzazione della volontà della persona offesa: tuttavia, ha più volte segnalato che l’assenza di una corrispondente formulazione normativa che mettesse al centro la volontà della donna potesse comportare il rischio di letture disomogenee, in particolare da parte della magistratura di merito”. La volontà di intervenire è espressa con chiarezza, pur se poi si adotta il modello tedesco (cfr. *sub*, par.).

<sup>26</sup> Sentenze riportate nella relazione depositata dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini nel corso dell’audizione del 10 dicembre 2025. Si legge anche: “La ricerca dell’Università Bicocca di Milano, coordinata dalla Professoressa di diritto penale Claudia Pecorella, condotta su 152 sentenze emesse nel 2016 dal Tribunale di Milano sul delitto di violenza sessuale<sup>26</sup>, ha rivelato che questo delitto - commesso in 2/3

- Trib. Roma, 6 luglio 2023 (pubblicata in *Sistemapenale.it*, 3 novembre 2023), che ha assolto il bidello di una scuola che aveva messo le mani “nei pantaloni, sotto gli slip» di una studentessa che saliva le scale e dapprima «le toccavano i glutei, e poi la afferravano per le mutandine e la tiravano su, sollevandola di circa due centimetri», ritenendolo un atto determinato da un **intento ludico**;
- Corte di appello di Torino (pubblicata in *Giurisprudenzapenale*, 31 marzo 2022), che ha assolto un giovane dal delitto di violenza sessuale, consumato mentre la vittima era sotto effetto di alcolici, perché era andata in bagno «**senza chiudere la porta**, così da fare insorgere in XX l’idea che questa fosse l’occasione propizia che la giovane gli stava offrendo. Occasione che non si fece sfuggire...», avendo «semplicemente equivocato la volontà della giovane» (la sentenza è stata annullata dalla Corte di cassazione);
- Trib. Busto Arsizio, 26 gennaio 2022 (pubblicata in *Sistemapenale.it*, 8 marzo 2022), che ha escluso **la costrizione perché** la condotta dell’uomo si era protratta “**per circa trenta secondi**, in cui [la donna] aveva continuato a sfogliare e a leggere i documenti, senza manifestare alcun dissenso”;
- Gup Trib. Viterbo, 15 novembre 2019, secondo cui l’assenza di violenza nella prima parte della condotta di stupro di gruppo era desumibile da: “l’assenza di qualsivoglia lesione anche minima agli organi genitali e alla zona anale. L’assenza di qualsiasi danno agli abiti (che quindi sono stati ragionevolmente tolti dalla C. volontariamente), la modestia delle lesioni refertate...”;
- Trib. Torino, 15 febbraio 2017, in cui “**Non grida, non urla, non piange ...pare abbia sempre continuato il turno con il collega dopo gli abusi...**”.

---

dei casi da persona conosciuta - si è concluso nel 29% dei processi con l’assoluzione per insussistenza del fatto avendo i Giudici escluso **il reato in assenza di resistenza fisica** e questo anche in presenza di donne vittime di gravissimi maltrattamenti da parte del partner subito nell’immediatezza del rapporto sessuale ( «temendo di essere presa a pugni in pancia, lo lasciò fare, desistendo da tentativi di opporsi»; «...nonostante non avessi voglia, e per paura che mi picchiasse, acconsentivo alle sue richieste sessuali. Avevo perso la mia dignità di donna.»). La ricerca ha riportato alcuni brani di sentenze che hanno motivano le assoluzioni degli imputati di violenza sessuale in questi termini: «(la vittima) ha spiegato di non essere stata consenziente, senza però riuscire ad esprimere con chiarezza se e come avesse fatto percepire al compagno il proprio dissenso la congiunzione con lui. Invero la donna, (...) descrive un rapporto non violento, ancorché da lei non desiderato perché avvenuto dopo una lite e un’aggressione. Così (...) aveva ceduto al rapporto sessuale perché frastornata e per timore di suscitare reazioni violente nel compagno che, però, in tali occasioni, non utilizzò modalità violente per ottenere il rapporto voluto».

## 5. I modelli normativi a confronto: b) il “dissenso” adottato dal sistema tedesco.

### 5.1. Il sistema tedesco.

La fattispecie di base del sistema tedesco<sup>27</sup> è contenuta nel comma 1 dell'art. 177 StGB, che sancisce la punibilità degli atti sessuali meramente dissensuali commessi cioè “contro la volontà riconoscibile” della vittima, senza necessità di violenza o minaccia<sup>28</sup>.

Al comma 2 sono poi indicati una serie di casi particolari (che riguardano situazioni in cui la vittima viene a trovarsi in uno stato di minorata difesa a causa della sua condizione fisica o mentale, o perché non è in grado di formare o esprimere una volontà contraria o ancora perché minacciata di subire gravi danni se oppone resistenza). Tra questi ultimi, la novità normativa più significativa riguarda l'ipotesi in cui l'autore del reato approfitta “di un momento di sorpresa”.

Occorre una volontà “riconoscibile”, intesa come quella rilevabile da un osservatore terzo perché manifestatasi con espressioni esterne, non necessariamente di carattere verbale.

Si può ritenere che l'accusa debba provare che la vittima abbia reso nota all'imputato, tramite manifestazioni inequivoche della propria volontà, il dissenso all'atto sessuale che, pertanto, si considera lecito fino a prova contraria<sup>29</sup>.

### 5.2. L'adesione di parte della dottrina italiana al sistema tedesco.

Nel corso delle audizioni e in alcuni articoli parte della dottrina penalistica ha espresso l'adesione per il sistema tedesco, ribadendo le critiche alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (*supra*, par. 4.4) rappresentando, tra l'altro:

---

<sup>27</sup> Si faranno ampi riferimenti al Dossier dell'Ufficio Studi della Camera dei Deputati del 27 novembre 2025, *Il reato di violenza sessuale in Germania*.

<sup>28</sup> “(1) Chiunque, contro la volontà riconoscibile di un'altra persona, compia o faccia compiere atti sessuali su di essa o la induca a compiere o tollerare atti sessuali su o da parte di terzi incorre nella pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

(2) Analogamente, chiunque compia o faccia compiere atti sessuali a un'altra persona, o induca tale persona a compiere o tollerare atti sessuali su o da parte di terzi, è punito se

1. l'autore del reato approfitta del fatto che la persona è incapace di formare o esprimere una volontà contraria,
2. l'autore del reato approfitta del fatto che la persona è notevolmente limitata nella capacità di formare o esprimere la sua volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, a meno che non abbia ottenuto il consenso di questa persona,
3. l'autore del reato sfrutta un elemento di sorpresa,
4. l'autore del reato sfrutta una situazione in cui la vittima è minacciata di subire un grave danno in caso di resistenza, oppure
5. l'autore del reato ha costretto la persona a compiere o acconsentire all'atto sessuale minacciandola di gravi danni.”

<sup>29</sup> Il citato Dossier dell'Ufficio studi conclude “Si ritiene questo tipo di approccio... rischia di escludere dalla sfera di punibilità condotte gravi perpetrate su vittime incapaci di esprimere la propria volontà contraria (come nel caso di paralisi da shock o stati passivi in genere).”.

- che il legislatore tedesco ha avuto anche l'obiettivo **di tutelare garantisticamente il reo;**
- che la scelta adottata è meno problematica sul piano delle garanzie difensive, della precisione della fattispecie e della prova.

Dunque, **vi è un'adesione per superare la posizione acquisita dal Giudice di legittimità, e si può leggere lo spostamento della punibilità verso un "restringimento" delle condotte sanzionate.**

### 5.3. *La critica del Grevio.*

Il GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) – organismo che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul da parte degli stati firmatari con la pubblicazione di rapporti periodici puntualmente richiamati nelle sentenze della Corte EDU – , ha sottolineato come l'approccio basato sul "No è No" pone ancora sulla vittima l'onere di respingere e contrastare la violenza, anziché porre sull'agente l'onere di assicurarsi che l'altra persona abbia prestato il proprio consenso all'atto.

Questi rilievi sono stati specificamente indirizzati alla Germania e all'Austria, che hanno adottato tale formula incriminatoria, sul presupposto che rimarrebbero prive di tutela giuridica le vittime che rimangono passive (o non si oppongono in maniera considerata adeguata) pur non essendo consenzienti all'atto.

Questo il condivisibile testo:

"252. Inoltre, il GREVIO desidera sottolineare che la concettualizzazione dei nuovi reati di stupro e violenza sessuale come "atti sessuali commessi contro la volontà riconoscibile della vittima" non è pienamente conforme allo standard di criminalizzazione di tutti gli atti sessuali non consensuali richiesto dall'articolo 36, in particolare al requisito del paragrafo 2 secondo cui il consenso deve essere prestato volontariamente in base alla libera volontà della persona, valutata nel contesto delle circostanze. Ciò significa, ad esempio, che la formulazione dell'articolo 177 del Codice penale tedesco potrebbe non consentire l'azione penale nei casi in cui la vittima rimanga passiva ma non acconsenta. Affinché l'atto sia punibile ai sensi della legislazione tedesca, la vittima deve esprimere la propria opposizione verbalmente o in altro modo. Ciò, a sua volta, significa che il procedimento penale si concentrerà sulle azioni della vittima piuttosto che su quelle dell'imputato, creando spazio per il riemergere di stereotipi di genere e miti sullo stupro. Come il GREVIO ha avuto modo di osservare in precedenti relazioni, la ricerca sulla neurobiologia del trauma sessuale, condotta su vittime di stupro, dimostra che il "congelamento" (noto come "effetto tonico") è una reazione comune nelle vittime associate al successivo disturbo da stress posttraumatico (PTSD) e alla depressione grave<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Il rapporto può leggersi in <https://rm.coe.int/report-on-germany-for-publication/1680a86937>.

#### 5.4. Ulteriori critiche, in particolare la non punibilità del freezing.

Le criticità del modello tedesco<sup>31</sup> è oggetto di dibattito in Germania. Può richiamarsi, ad esempio un documento di giuriste tedesche che evidenzia diverse problematiche<sup>32</sup>:

- ignora le dinamiche reali della violenza sessuale;
- trasferisce sulla vittima l'obbligo di rendere esternamente riconoscibile la propria volontà contraria;
- normalizza le "zone grigie";
- **non permette di perseguire i casi in cui la vittima:**
  - o **non può manifestare una volontà contraria come avviene per la "Paralisi da shock" o resta in silenzio o in condizione di passività**
  - o cambia opinione o manifesta ambivalenza;
  - o accetta il rapporto sessuale solo con il preservativo come condizione necessaria di consenso.

**Di particolare rilievo un approfondito studio sul freezing** ove si pongono in risalto i limiti delle legislazioni fondate sul "dissenso", con ricadute negative anche sulla percezione collettiva e sugli autori e vittime della violenza: "L'aspetto più preoccupante è che le percezioni dei nostri partecipanti si riflettono nei quadri giuridici. Ad esempio, il nostro campione era prevalentemente tedesco.... la legge tedesca stabilisce che solo coloro che rifiutano la volontà espressa dalla vittima sono soggetti a procedimento penale (c.p. § 177, 2016). Pertanto, un'aggressione sessuale viene commessa solo quando la vittima ha dimostrato esplicitamente di non acconsentire all'atto (ad esempio dicendo "no" o piangendo...). **In questo caso, il congelamento non è considerato un'incapacità di dare il consenso** ... Una legislazione che consideri il congelamento come una risposta comune e che consideri gli stupri delle vittime di congelamento non come meno gravi, né come colpa della vittima, potrebbe quindi essere un meccanismo per proteggere meglio le vittime di stupro"<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Chi tace acconsente? Il crepuscolo dell'uomo cacciatore e della donna preda*, in *Sistema penale*, 26 gennaio 2026, par. 13.

<sup>32</sup> [https://www.djb.de/fileadmin/user\\_upload/presse/stellungnahmen/st24-40\\_Nur\\_Ja\\_heisst\\_Ja.pdf](https://www.djb.de/fileadmin/user_upload/presse/stellungnahmen/st24-40_Nur_Ja_heisst_Ja.pdf). Si tratta dell'Associazione tedesca delle donne giuriste (djb) composta da avvocate, economiste e amministratrici aziendali. Traduzione non ufficiale: "...Se, al momento dell'atto sessuale, l'autore ritiene quantomeno possibile che questo atto contraddica la volontà dell'altra persona e accetta questa possibilità, viola intenzionalmente il diritto legale all'autodeterminazione sessuale. Tuttavia, secondo la legge vigente, questo comportamento non è sempre punibile. Questo perché la legge vigente impone alla vittima l'obbligo di rendere esteriormente "riconoscibile" la propria volontà, che si oppone al contatto sessuale. Tuttavia, è inspiegabile il motivo per cui la passività – in particolare la decisione di non esprimere il consenso o l'incapacità di esprimere una volontà contraria – debba essere trattata come un comportamento consensuale. Una regola del tipo "solo sì significa sì", che si basa sul consenso della persona interessata, coprirebbe tuttavia tali casi."

<sup>33</sup> J.C. OSTERMANN- S.J. WATSON, *Perceptions of the freezing response of male and femalerape victims and the moderating role of raphe myths beliefs*, in *Journal of criminal Psychology*, 2024, traduzione non ufficiale: "Abbiamo anche scoperto che le vittime di stupro (indipendentemente dal genere) venivano maggiormente incolpate, la loro aggressione veniva percepita come meno grave e i loro aggressori venivano incolpati meno rispetto

## 6. L'esame del testo unificato in discussione.

### 6.1. L'adozione del sistema tedesco, in linea generale.

Il testo unificato adotta in linea generale il sistema tedesco, come sottolineato dai primi commentatori<sup>34</sup>. In tal senso anche la relattrice che, però, parla di modello tedesco "ammorbidito"<sup>35</sup>.

Il modello del dissenso emerge dalla lettura dei due commi:

- al primo comma, "**Chiunque, contro la volontà di una persona...**"
- al secondo comma "**...L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.**"

---

alle vittime che resistevano ai loro aggressori. Ciò è in linea con la letteratura esistente che indica che le persone si aspettano che le vittime di stupro "ideali" si difendano con un rifiuto fisico e/o verbale esplicito (Daviese altri, 2009; Ricciardelli e altri, 2021). Dato che il congelamento è una risposta molto comune delle vittime, esiste un chiaro divario tra la percezione che le persone hanno della responsabilità della vittima e del carnefice e la realtà (Coxell e King, 2010). L'aspetto più preoccupante è che le percezioni dei nostri partecipanti si riflettono nei quadri giuridici. Ad esempio, il nostro campione era prevalentemente tedesco, seguito dagli olandesi. L'attuale legislazione olandese in materia di violenza sessuale consente la riduzione della pena per l'autore del reato quando la vittima non ha opposto resistenza fisica o non è stata in grado di farlo, il che rende lo stupro di vittime che non hanno opposto resistenza meno meritevole di punizione e meno grave in generale (Overheid.nl, 2023). Allo stesso modo, la legge tedesca stabilisce che solo coloro che rifiutano la volontà espressa dalla vittima sono soggetti a procedimento penale (Codice penale, § 177, 2016). Pertanto, un'aggressione sessuale viene commessa solo quando la vittima ha dimostrato esplicitamente di non acconsentire all'atto (ad esempio dicendo "no" o piangendo) o quando l'autore ha abusato attivamente dell'incapacità della vittima di dare il consenso (ad esempio quando è drogata o mentalmente/fisicamente disabile). In questo caso, il congelamento non è considerato un'incapacità di dare il consenso (Codice penale, § 177, 2016). Pertanto, mentre la legislazione attuale si allinea con gli atteggiamenti della popolazione, o almeno nella misura in cui ciò si riflette in modo imperfetto nel nostro campione, sosteniamo che il ruolo della legge non è solo quello di riflettere la moralità, ma di plasmarla (Tyler e Darley, 1999). Una legislazione che consideri il congelamento come una risposta comune e che consideri gli stupri delle vittime di congelamento non come meno gravi, né come colpa della vittima, potrebbe quindi essere un meccanismo per proteggere meglio le vittime di stupro (Dowds, 2020).

<sup>34</sup> G.L. GATTA, *Violenza sessuale: il modello del dissenso "alla tedesca" nell'emendamento della Sen. Bongiorno al disegno di legge all'esame del Senato*, in *Sistemapenale*, 23 gennaio 2026; A. CADOPPI, *Violenza sessuale: breve commento al testo proposto dalla Senatrice Bongiorno. Luci ed ombre di una riforma affrettata e parziale*, ivi, 26 gennaio 2026.

<sup>35</sup> Cfr. il resoconto della seduta della Commissione Giustizia del senato del 27 gennaio 2026: "n particolare, la scelta per la ridefinizione della fattispecie di violenza sessuale era tra il modello spagnolo - "solo sì è sì" - ed il modello tedesco - "no significa no". Entrambi i modelli sono caratterizzati dal superamento del requisito della costrizione fisica e dalla centralità della volontà della donna. Nella proposta di testo unificato del 22 gennaio scorso, ha scelto un modello tedesco "ammorbidito", in quanto riteneva che la formulazione tenesse conto anche delle indicazioni delle opposizioni. Ad esempio, nel secondo comma ha inserito la specificazione relativa ai casi cosiddetti di *freezing* prevedendo che, in caso di incertezza, si presume il dissenso

Dunque, è adottato il modello del “dissenso” espressamente richiamato, dopo avere fatto riferimento all’espressione “contro la volontà”. Nessun riferimento vi è al “consenso”.

#### 6.2. Il tentativo di “delimitare” il sistema tedesco (“ammorbidito”).

Si legge, al **secondo comma** del testo unificato, la volontà di delineare (delimitare?) il sistema adottato<sup>36</sup>.

**Nel primo periodo** si precisa che “La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”.

Evidente il richiamo all’art. 36, comma 2, della Convenzione di Istanbul (Violenza sessuale, compreso lo stupro), che, però, si rifà al sistema del consenso affermativo “Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”.

Dunque, il richiamo “alla situazione e al contesto” assume un significato per la valutazione del dissenso ovvero della “contraria volontà” e non del “consenso”, in sostanza un riferimento poco utile e che demanda alla giurisprudenza la sua concreta lettura che non potrà non essere “restrittiva” nell’interpretare la condotta punibile perché è adottato un sistema che “restringe” la restringe;

**Nel secondo periodo**, si sente la necessità di definire legislativamente cosa deve intendersi per “volontà contraria” nella consapevolezza che le condotte descritte non vi rientrerebbe. Si precisa, infatti, che “L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona” in due ipotesi:

- “anche quando è commesso a sorpresa”, riprendendosi l’analogia terminologia del sistema tedesco<sup>37</sup>, espressione non necessaria nel sistema del consenso affermativo, anche alla luce dell’univoca giurisprudenza di legittimità richiamata;
- “quando è commesso...approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”. **Su questo inciso occorre seriamente interrogarsi: comprende il freezing?**

---

<sup>36</sup> Si rinvia all’intervento della relatrice, Sen. Buongiorno, nel corso dei lavori della Commissione giustizia del Senato del 22 gennaio 2026.

<sup>37</sup> Il legislatore tedesco ha espressamente previsto la punibilità se “l’autore del reato sfrutta un elemento di sorpresa” per ricomprendervi i fatti che interessarono diverse città tedesche (in particolare Colonia e Amburgo) nella notte del Capodanno 2016, ovvero l'ondata di violenze e molestie sessuali perpetrate su larga scala da gruppi di uomini, avvalendosi dell'affollamento e della confusione tipici della notte di San Silvestro.

### 6.3. Sono sanzionate le condotte in assenza di dissenso riconoscibile, come nel caso di *freezing* o dei molteplici “stati passivi” della vittima?

I principali interrogativi sul testo unificato in esame si sono posti in ordine alla configurabilità del delitto di violenza sessuale nel caso di *freezing*.

Il *freezing* è così indicato dalla Corte di cassazione che, adottando il sistema del consensuale affermativo, lo fa rientrare tra le condotte sanzionate: “...la letteratura scientifica spiega il fenomeno del blocco emotivo o *freezing*, cioè 'incapacità di reazione dovuta alla paura o al frastornamento per l'imprevedibilità della situazione e l'incapacità di fronteggiarla<sup>38</sup>.”

Come accennato, l'unico inciso in cui fare rientrare la punibilità del *freezing* potrebbe essere la precisazione del secondo comma per cui “L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona...quando è commesso...approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”.

I primi commenti non offrono specifici approfondimenti:

- da un lato, ci si limita a precisare che il concetto di “volontà contraria” ricorre “anche quando il fatto è commesso a sorpresa (come nel caso delle condotte repentine – es., palpeggiamenti) ovvero, approfittando dell'impossibilità della persona offesa di esprimere il dissenso (ad es., perché ubriaca o sotto l'effetto di stupefacenti)”, senza però menzionare il *freezing*<sup>39</sup>;
- dall'altro si afferma “Sotto altro profilo, la proponente, col nuovo testo, mira a dar soddisfazione a coloro che – sposando a trecentosessanta gradi la logica del “consenso” – sostengono a spada tratta la punibilità di ipotesi quali quelle di c.d. “*freezing*”, in cui la vittima non ha espresso alcun dissenso perché paralizzata dal contesto”, richiamando esclusivamente quanto dichiarato dalla relatrice nel corso della commissione del 22 gennaio 2025<sup>40</sup>. Dunque, vi è un mero rinvio alle considerazioni di chi ha proposto il testo<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Cass. Pen. Sez. III, n. 22297/2025; Cass. Pen., Sez. III, n. 42821/2024.

<sup>39</sup> L. GATTA, *Violenza sessuale: il modello del dissenso “alla tedesca” nell'emendamento della Sen. Bongiorno al disegno di legge all'esame del Senato*, cit.

<sup>40</sup> A. CADOPPI, *Violenza sessuale: breve commento al testo proposto dalla Senatrice Bongiorno. Luci ed ombre di una riforma affrettata e parziale*, cit.

<sup>41</sup> Si legge nel resoconto della seduta del 22 gennaio 2026: “La scelta di incentrare la fattispecie sulla volontà della donna supera la vigente formulazione dell'articolo 609-*bis* del codice penale in cui questo elemento è del tutto assente e risponde alle indicazioni emerse nel corso della discussione di porre al centro la donna e la sua autodeterminazione. Tuttavia, per assicurare una completa tutela penale anche per quelle fattispecie in cui si assiste al cosiddetto *freezing* la proposta prevede, nel secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 609-*bis* del codice penale, la specificazione che l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso. Il primo periodo del medesimo secondo comma, invece, accoglie i contenuti di alcuni dei disegni di legge all'esame in cui si propone, nella valutazione della volontà contraria all'atto sessuale, la valutazione della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso.”.

Sul punto la relatrice ritorna nel corso della seduta del 27 gennaio 2025: “Nella proposta di testo unificato del 22 gennaio scorso, ha scelto un modello tedesco “ammorbidito”, in quanto riteneva che la formulazione tenesse conto anche delle indicazioni delle opposizioni. **Ad esempio, nel secondo comma ha inserito la**

Orbene, in assenza di univoche letture della dottrina, resta solo l'intenzione della relatrice del testo unificato, per cui il freezing rientrerebbe nell'inciso indicato.

Fermo restando il valore limitato dei lavori preparatori, è evidente che sarà la giurisprudenza ad affrontare il tema tenendo conto che:

- si interviene adottando un testo che si allontana dal "consenso affermativo" riconosciuto dalla Corte di cassazione;
- si adotta il sistema tedesco, pacificamente "restrittivo";
- la giurisprudenza di merito ha disatteso quella di legittimità sull'immobilizzazione e, di fronte a un testo non univoco, potrà ritenerla non ricompresa.

**Del resto, laddove nei lavori parlamentari si ritiene ricompreso il freezing nella precisazione** "L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona...quando è commesso...approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso", in realtà si richiama quasi testualmente la norma del codice penale tedesco che prevede la punibilità anche quando. "1) l'autore del reato approfitta del fatto che la persona è incapace di formare o esprimere una volontà contraria". Ed è noto che la legislazione tedesca è stata criticata proprio per non ricomprensere il freezing, come esposto anche dal Grezio, da giuristi e in studi approfonditi (*supra*, parr. 5.3 e 5.4).

Va sottolineato che altre legislazioni (ad esempio, Svizzera) hanno ritenuto di adottare il modello del consenso affermativo proprio per ricomprensere il freezing, scartando quello tedesco<sup>42</sup>.

#### 6.4. Alcuni esempi tratti dalla esperienza di "stati passivi" della vittima, saranno sanzionati?

Il termine *freezing*, inteso come "immobilizzazione", in realtà non ricomprensere tutte le ipotesi in cui la vittima assume quello che può definirsi "stato passivo", cioè un'incapacità di reagire dovuta a molteplici situazioni. In tali ipotesi la sanzionabilità

---

**specificazione relativa ai casi cosiddetti di *freezing* prevedendo che, in caso di incertezza, si presume il dissenso".**

<sup>42</sup> M.T. COLLICA, *La violenza sessuale tra law in the books e law in action: un intervento riformatore non più rinviabile*, in *Archivio Penale*, 16 giugno 2024, nota 143, sulla legislazione svizzera: "La L. federale del 16 giugno 2023 ha modificato le norme sui delitti sessuali, superando la necessità della violenza o della minaccia per l'integrazione della violenza sessuale che risulta adesso incentrata sull'assenza del consenso. A spingere verso la riforma era stata la polemica suscitata da una serie di sentenze che avevano assolto l'imputato perché la vittima non aveva mostrato sufficiente resistenza. Durante i lavori preparatori si era discusso a lungo sulla scelta a favore del modello consenso affermativo, ritenuto da alcuni un possibile strumento di inversione dell'onere della prova, ma è prevalsa la prospettiva di quanti ne hanno sostenuto la bontà e negato il pericolo lamentato, sulla base del principio generale dell'*in dubio pro reo*. Oltre al dissenso verbale e a quello tacito, equivale ad assenza di consenso anche lo stato di choc della vittima (*freezing*) di cui il soggetto agente abbia consapevolezza. Le nuove norme puniscono anche il c.d. *stealth*, il togliere o non usare sin dall'inizio il preservativo durante un atto sessuale consensuale all'insaputa del partner o senza averne ottenuto il consenso. Scaduto inutilmente il termine per il referendum, le norme sono entrate in vigore il 1° luglio 2024."

discende con evidenza dal modello consensuale affermativo mentre non rientra nel modello del dissenso, pur “ammorbidito”.

Sono utili alcuni esempi tratti dall’esperienza maturata quale Procuratore della Repubblica, riportati in sintesi con opportune semplificazioni per evitare qualunque riferimento a persone, pur in presenza di sentenze, anche definitive:

- sentenza di primo grado di assoluzione (appellata) in una situazione in cui una ragazza di 17 anni per ragioni di cura si toglieva gli indumenti restando con la biancheria intima come normalmente avveniva durante le sedute “mediche”. Secondo la ragazza l’uomo aveva posto in essere atti sessuali e “ha riferito di essersi sentita paralizzata e incapace di qualunque reazione e di aver subito passivamente le condotte di abuso sessuale”. Secondo il Giudice vi erano aspetti non convincenti sulla credibilità della ragazza, tra gli altri viene indicato come primo la descrizione della durata dell’abuso, protrattosi per circa 20 minuti senza che la persona offesa manifestasse alcuna reazione di dissenso”. Indipendentemente dal caso concreto e da altri elementi esplicitati nella sentenza si utilizza la mancata reazione;
- un ragazzino messosi a letto, mentre appariva ormai essersi addormentato, pur essendo ancora sveglio, veniva raggiunto da un uomo adulto – conosciuto e col quale era andato in quei luoghi in gruppo- il quale si coricava al suo fianco e compiva atti sessuali su di lui toccando le parti intime. Dichiarava di non avere aperto gli occhi per vergogna e di non avere raccontato l’accaduto ai suoi genitori, temendo di non essere creduto (sentenza di condanna di secondo grado, non definitiva);
- una ragazza di sedici anni riferiva di essere rimasta a casa di un’amica, mentre si addormentava girata su un fianco sentiva di essere toccata da un uomo della famiglia dell’amica, strusciata col pene contro i glutei, fino a sentirsi bagnata dall’ejaculazione. Rimaneva immobile facendo finta di dormire (sentenza di condanna definitiva);
- violenze sessuali protrattesi per anni da parte di un familiare fino ai 23 anni della ragazza che decide di denunciare, tra l’altro, a seguito della progressiva presa di coscienza del disvalore di tali condotte, della necessità di elaborare il disagio da esse conseguente e di intenderne esattamente la portata, oltre che per proteggere la madre (sentenza di condanna definitiva).

## **7. Ulteriori riflessioni per la scelta del modello sanzionatorio (consensuale affermativo): a) il tema della successione delle leggi nel tempo e le possibili (gravi) ricadute sui procedimenti in corso.**

Un particolare approfondimento deve essere svolto in tema di successione delle leggi penali.

In estrema sintesi opera un principio fondamentale, inderogabile per il legislatore ordinario: l’applicabilità della legge penale sopravvenuta più favorevole rispetto a quella vigente al momento della commissione del fatto, sia se vi sia una abrogazione anche parziale, sia se è previsto un trattamento più favorevole (cfr. anche art. 2, quarto comma, c.p.).

Dunque, **non si pongono problemi se la nuova fattispecie “base” prevede una pena analoga a quella precedente, pur se alcune condotte (configurate come fattispecie autonoma o come aggravanti) sono punite più gravemente**, applicandosi comunque la medesima pena (in concreto, sulla base del testo unificato o di quello approvato dalla camera, da sei a dodici anni di reclusione).

Il tema assume specifico rilievo se la nuova fattispecie assume in concreto natura di legge più favorevole rispetto alla precedente, anche solo per come interpretata.

Dunque, se il nuovo testo non prevederà nella fattispecie alcune condotte ritenute tali sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione in precedenza ricordata, non potranno essere sanzionate e si apriranno importanti “varchi” nei procedimenti in corso, con approfondimenti probatori e possibili contrasti di giudicati che potranno essere risolti nel tempo solo dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Un primo esempio di rilievo: nel caso di freezing dovrà applicarsi l’interpretazione che può scaturire dal testo unificato, con la conseguente non punibilità a fronte dell’attuale odierna sanzionabilità?

I casi pratici potranno essere i più disparati e non è agevole oggi prevederli, classificarli e normarli, sicchè per evitare conseguenze che si rifletteranno per anni sulla giurisprudenza (e sulla vita delle persone) appare necessario adottare una formula sanzionatoria che copra tutte quelle oggi previste dalla giurisprudenza della Corte di cassazione circa il “consenso affermativo” da cui, chi vorrà, potrà proporre di escludere con chiarezza qualche condotta, dunque con un’operazione inversa a quella del testo unificato (porre un principio e poi prevedere specificazioni per ricomprenderle nella condotta punibile).

## **8. Ulteriori riflessioni per la scelta del modello sanzionatorio (consensuale affermativo): b) plurimi argomenti, in particolare la giurisprudenza della Corte EDU.**

*8.1. L’infondatezza dell’affermata inversione dell’onere della prova, l’accusa va provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.*

Per mera completezza si segnala che è ormai superato l’argomento speso in più sedi secondo cui il modello consensuale affermativo comporterebbe l’inversione dell’onere della prova che graverebbe sull’imputato.

Tutti gli esperti del settore (ed anche la discussione in Commissione) hanno smentito tale affermazione operando gli ordinari principi per cui va provata, per ottenere la condanna, la sussistenza di tutti gli elementi del delitto: condotta ed elemento soggettivo.

È opportuno ricordare che anche per il delitto in esame operano gli ordinari principi in materia:

- va richiesta l’archiviazione se, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., non vi è “una ragionevole previsione di condanna”;

- la colpevolezza può essere dichiarata solo se su tutti gli elementi della fattispecie è raggiunta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, c.p.p.);
- valgono i principi ordinari in materia di prova;
- operano due gradi di merito e uno di legittimità.

Come già evidenziato in altre audizioni<sup>43</sup> sul **Pubblico ministero grava l'onere probatorio dovendo verificare**, come per ogni reato, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (condotta, evento e dolo), dunque, sarà tenuto ad accertare:

a) il verificarsi dell'atto sessuale acquisendo dalla vittima e da eventuali attività investigative tutti gli elementi necessari (certificazioni mediche, riscontri, testimonianze, stato dei luoghi) fermo restando che per la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, è sufficiente anche la sola dichiarazione della persona offesa, che superi l'ordinario vaglio di attendibilità (Sezioni Unite n. 41461/2012, imp. Bell'Arte);

b) che l'atto sessuale è avvenuto in assenza del consenso, libero, attuale e perdurante, della persona offesa, con l'ordinario vaglio di attendibilità della persona offesa e, ad esempio, accertare quali comportamenti ha tenuto per esprimere il suo mancato consenso (pianto, immobilizzazione, disagio, paura, sorpresa, verbalizzazione di non volerlo, ecc.), in quale contesto è avvenuto l'atto sessuale (cosa è accaduto prima, durante, dopo, quali reazioni hanno avuto, sia lui che lei, ecc.), come si è costruita la relazione tra i due, ecc. **Dovrà, dunque, accertare detti requisiti attraverso l'esame di tutte le circostanze del caso concreto**, senza necessità di esplicitare tale modalità in una disposizione normativa, atteso che si tratta di applicare gli ordinari principi circa l'onere probatorio gravante sull'accusa.

**L'imputato che**, come è noto, può avvalersi della facoltà di non rispondere così come è esonerato dall'obbligo di dire la verità, a differenza della persona offesa, se vorrà avrà modo di difendersi sia sull'essere avvenuto il rapporto sessuale, sia sulle modalità di esplicazione del consenso della vittima, spiegando le ragioni per le quali non ha percepito il mancato **consenso**. Se riterrà di avere desunto il suo consenso soltanto perché quella donna era vestita in un certo modo, era disinibita, rideva e scherzava, aveva bevuto, aveva accettato l'invito di consumare una birra a casa sua o di vedere un film, cioè, aveva semplicemente esercitato propri diritti di libertà che lui aveva scambiato per segnali ad un sesso privo di limiti, non avrà allegato elementi idonei di valutazione per il giudice e l'elemento psicologico sarà comunque integrato. Dunque, non vi è, né mai risulta esservi ad oggi stata, alcuna inversione dell'onere della prova.

## *8.2. Il rilievo della punizione, di norma a querela di parte.*

Non va sottaciuto che il delitto di violenza sessuale è di norma punito a querela di parte, sicché un primo “sbarramento” è rappresentato proprio dalla necessaria scelta

---

<sup>43</sup> Si riporta, quasi integralmente, il par. 8.2. della relazione depositata dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini nel corso dell'audizione del 10 dicembre 2025.

della vittima che, tra l'altro ha solo un anno per chiedere di procedere, termine non adeguato spesso per la necessità di elaborare il trauma.

Altri Stati prevedono termini più lunghi, fino a 10 anni.

### 8.3. *Le fonti sovranazionali.*

In estrema sintesi, essendo già richiamate in altre audizioni, è sufficiente ricordare:

- **la Convenzione di Istanbul**, che all'art. 36 fa sempre riferimento ad "atto sessuale non consensuale". Il **consenso della vittima** "...deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto" e invita gli Stati a punire anche la violenza sessuale commessa contro l'ex o l'attuale coniuge o partner;
- **la Direttiva UE 1385 del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica** nel testo approvato, che costituisce un'evidente mediazione delle proposte, molto avanzate, del Parlamento e della Commissione **prevede, comunque, espliciti riferimenti alla punibilità di atti sessuali in assenza di consensi all'art. 35** (*Misure specifiche per prevenire lo stupro e promuovere il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali*), secondo cui:

"1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere cambiamenti nei modelli comportamentali radicati nei rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini o basati sui ruoli stereotipati di donna e uomo, in particolare nel contesto delle relazioni sessuali, del sesso e del consenso.

**Le misure** di cui al primo comma si basano sui principi di uguaglianza di genere e non discriminazione e sui diritti fondamentali e **riguardano, in particolare, il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali, che deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona.**

2. Le campagne o i programmi di sensibilizzazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, mirano in particolare a diffondere una maggiore consapevolezza del fatto che **il sesso non consensuale è considerato reato.**

3. **Il materiale** di educazione al consenso di cui al paragrafo 1, terzo comma, **contribuisce a far comprendere che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica di una persona.** Tale materiale è adattato all'evoluzione delle capacità delle persone cui è destinato.

...

### 8.4. *La giurisprudenza della Corte EDU.*

Univoca la giurisprudenza della Corte EDU dal 2003 (MC contro Bulgaria del 4 dicembre 2003). Si riportano le sentenze più recenti per cui, pur se gli Stati hanno **un margine di discrezionalità su come definire e affrontare lo stupro, la Corte ha affermato che gli standard contemporanei riconoscono l'assenza di consenso come**

**elemento centrale del reato. In particolare “.. esiste ormai un consenso tra gli Stati Parte si sta diffondendo l'esigenza di incorporare espressamente la nozione di consenso informato nella definizione di stupro e di stabilire la mancanza di tale consenso come elemento costitutivo del reato..”.**

#### **CASO DI AJ E LE CONTRO SPAGNA del 23 ottobre 2025**

“80. L'obbligo sostanziale degli Stati include il dovere di stabilire un quadro giuridico e istituzionale che offra un'adeguata protezione contro atti gravi come lo stupro. Sebbene gli Stati mantengano un margine di discrezionalità su come definire e affrontare lo stupro, la Corte ha affermato che gli standard contemporanei riconoscono l'assenza di consenso come elemento centrale del reato, piuttosto che l'uso della forza fisica. ...Di conseguenza, il diritto interno deve garantire che tutti gli atti sessuali non consensuali siano criminalizzati ed efficacemente perseguiti, anche nei casi in cui la vittima non abbia opposto resistenza fisica (cfr. MC contro Bulgaria, citato sopra, §§ 150, 154 e 157-66, e Z contro Repubblica Ceca, n. 37782/21, § 52, 20 giugno 2024)”.

#### **CASO DI NT contro CIPRO del 3 luglio 2025**

“A giudizio della Corte, è essenziale che evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a vittimizazioni secondarie utilizzando un linguaggio colpevolizzante e moralizzatore che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario (cfr. JL contro Italia, citato sopra, §§ 139-41).”.

#### **AFFARE L. ET AUTRES c. FRANCIA del 24 aprile 2025**

“...le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie e di minimizzare la violenza di genere.

In conformità con gli standard e le tendenze contemporanee in questo ambito, compresa l'opinione secondo cui l'assenza di consenso è l'elemento essenziale dello stupro e della violenza sessuale, la Corte ha quindi concluso che gli Stati hanno l'obbligo di criminalizzare e punire efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica (ivi., §§ 157-166; Z contro Repubblica Ceca, No37782/21, § 52, 20 giugno 2024, e Y. c. Repubblica No10145/22, § 58, 12 dicembre 2024).

..

**208. La Corte rileva, a questo proposito, che esiste ormai un consenso tra gli Stati Parte si sta diffondendo l'esigenza di incorporare espressamente la nozione di consenso informato nella definizione di stupro e di stabilire la mancanza di tale consenso come elemento costitutivo del reato (paragrafi 142-147 supra).**

#### **9. La cd. “Zona grigia”, nessuna necessità di firmare documenti sul consenso!**

Col modello del consenso affermativo il sì vuol dire sì ne consegue che:

- il no vuol dire no,

- **il forse non è un sì, non esprime un consenso all'atto sessuale.**

Il consenso, d'altra parte, non è un documento unilaterale da approvare o ratificare, in cui c'è chi agisce attivamente (l'uomo) e chi aderisce passivamente (la donna), ma è un incontro paritario di volontà. Se questo scambio non c'è, perché manca reciprocità, allora ci si deve fermare<sup>44</sup>.

Appaiono, pertanto, prive di un minimo fondamento le semplificazioni per cui col modello del consenso affermativo occorrerebbe di munirsi di documentazione prima dell'atto sessuale! Solo un'osservazione: già oggi per la Corte di cassazione opera il modello del "consenso affermativo", nessuno ha sentito il bisogno di munirsi di documentazione prima dell'atto sessuale, non vi è stato un "diluvio" di querele, non risultano dati su "condanne sommarie", anzi emergono di frequente notizie su assoluzioni che lasciano perplessi e che non di rado sono annullate dalla Corte di cassazione.

## **10. Un'ulteriore conferma sulla necessità di adottare il sistema del "consenso affermativo": il Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne (consenso affermativo").**

Particolarmente esplicito il **Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne curato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità**, adottato nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 6 della l. n. 168/2023, presentato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2024, alla presenza della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella<sup>45</sup>.

Si legge al par. **2.4 La violenza sessuale** "La violenza sessuale costituisce una grave violazione dei diritti umani, compromette o annulla i diritti delle donne alla sicurezza, alla salute, alla libertà, alla dignità e alla integrità fisica e psichica. Il consenso ad un atto sessuale, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, deve essere dato quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. L'assunzione volontaria o involontaria di alcolici o di sostanze facilitanti la perdita di lucidità diminuisce o annulla la capacità della donna di fornire un valido consenso. **Si definisce violenza sessuale, di conseguenza, un atto sessuale compiuto in assenza di un esplicito e non equivoco consenso e comprende.**

**Il consenso deve essere:**

---

<sup>44</sup> Si rinvia all'approfondimento presente in P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Chi tace acconsente? Il crepuscolo dell'uomo cacciatore e della donna preda*, cit.

<sup>45</sup> Si legge sul sito del Ministero delle Pari Opportunità: "A partire dal Libro bianco, saranno elaborate, sentita l'Assemblea dell'Osservatorio stesso, le Linee guida per la formazione sulla violenza contro le donne previste dall'art. 6 della legge 168 del 24 novembre 2023.", in <https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/2025/online-il-libro-bianco-per-la-formazione-sulla-violenza-contro-le-donne/>

- esplicito: sì vuol dire sì e no vuol dire no;
- valido: espresso in un contesto sereno e in assenza di condizioni che possano alterare la volontà della donna (droghe, alcol);
- non coartato da situazioni di condizionamento/pressioni ambientali (abuso di autorità);
- preliminare al rapporto sessuale;
- deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti atti sessuali;
- deve comprendere tutte le modalità con cui il rapporto sessuale viene consumato (uso profilattico, sex toys).

### **11. La configurabilità o meno di un aggravante per i fatti di violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittamento delle condizioni di inferiorità della persona offesa (cenni).**

A fronte di fatti commessi di violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittamento delle condizioni di inferiorità della persona offesa si offrono due possibilità:

- a) ricomprenderli nella fattispecie base, come nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, con l'effetto di rendere più agevole la prova e meno invasivo l'esame della persona offesa essendo irrilevante la dimostrazione delle ulteriori condotte;
- b) prevedere una maggiore gravità con un'aggravante o una autonoma fattispecie. In questo caso, posto che sarà la giurisprudenza a valutare se pur delineata formalmente una fattispecie autonoma ricorra un'aggravante, occorre approfondire il tema delle conseguenze che ne derivano, a partire dal coordinamento con le fattispecie che richiamano l'art. 609-bis c.p. (ad esempio gli artt. 609-*quater* e 609-*octies*), l'eventuale giudizio di bilanciamento, il possibile e più coerente inserimento come aggravante nell'art. 609-*ter* c.p. in cui sono ricomprese, appunto, le "circostanze aggravanti".

In ogni caso il testo unificato non comprende ipotesi pure di rilievo come la condotta commessa abusando della "**particolare vulnerabilità** della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona" che pure appaiono di rilievo.

### **13. L'ipotesi di minore gravità (cenni).**

Pur apprezzando lo sforzo di delimitare l'ipotesi di minore gravità, il testo unificato, in concreto, si limita a richiamare principi offerti al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione prevedendo: "La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità."

Infatti, secondo la Corte di cassazione per l'ipotesi di minore gravità

- “assumono particolare rilevanza la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3, n. 27272 del 15/06/2010, P., Rv. 247931 - 01)”;
- rilevano, in particolare, i soli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, Rv. 272584 - 01; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260289 - 01).

In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, c.p., “deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psico- logiche valutate in relazione all'età, tali da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico (Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 - 01; Sez. 3, n. 34236 del 12/07/2012. A., Rv. 253172 - 01), mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 P.G. in proc. D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 4, n.16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600).

In definitiva l'opera di tipizzazione appare ardua, pur se la norma dovrebbe, come evidenzia la Corte di cassazione, potersi **ritenere che “la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave”**.